

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE

n. 138

del 28-1-2021

O G G E T T O

Contratto con la Fondazione San Bortolo O.n.l.u.s. per consulenze ed assistenza nutrizionale a pazienti oncologici: rinnovo per il periodo decorrente dal 01/01/2021 al 31/12/2022.

Proponente: Direzione Amministrativa di Ospedale - (DAO)
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 172

Il Direttore della U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale riferisce che:

“Il gruppo spontaneo denominato “Amici del 5° Piano”, costituita da pazienti, ex-pazienti, familiari ed amici, in carico dell’Unità Operativa di Oncologia dell’Ospedale San Bortolo, gruppo affiliato alla Fondazione San Bortolo O.n.l.u.s., ha chiesto all’Azienda U.L.S.S. n. 8 “Berica”, con nota agli atti, al rinnovo del contratto per attività di consulenza nutrizionale non aperta al pubblico, bensì limitata ai pazienti assistiti dalla U.O.C. di Oncologia.

La Fondazione San Bortolo O.n.l.u.s. che da sempre è sensibile a favorire iniziative di sviluppo sul territorio con ricadute in campo scientifico, culturale, assistenziale e, più in generale, di interesse pubblico, promuovendo attività di *fundraising*, eventi pubblici, campagne mediatiche di sensibilizzazione etc., ha espresso la volontà di aderire al mantenimento del progetto in argomento.

In particolare detto progetto prevede la collaborazione di un nutrizionista specializzato, individuato nel dr. Renato Giaretta, specialista in Scienza dell’Alimentazione, quale esperto qualificato per lo svolgimento di tale funzione che opererà con oneri a carico della Fondazione medesima.

Su tale richiesta sono stati acquisiti i pareri favorevoli del Direttore dell’U.O.C. di Oncologia e del Direttore di Direzione Medica del Distretto Est di questa Azienda U.L.S.S..

In ragione di quanto illustrato e vista l’alta valenza sociale e terapeutica nella più ampia accezione del concetto di salute, si propone di approvare il rinnovo biennale del contratto per il periodo decorrente dal 01/01/2021 al 31/12/2022, alle medesime condizioni e modalità in corso, così come descritte nel disciplinare allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione”.

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL COMMISSARIO

DELIBERA

1. di approvare, per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, il rinnovo biennale del contratto, per il periodo decorrente dal 01/01/2021 al 31/12/2022, con la Fondazione San Bortolo O.n.l.u.s. per consulenze ed assistenza nutrizionale a pazienti oncologici, con le modalità ed alle condizioni precisate nel disciplinare allegato alla presente deliberazione, della quale forma parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che l’attività in argomento sarà garantita da personale sanitario qualificato specializzato che opererà con oneri a carico della Fondazione San Bortolo O.n.l.u.s.;

4. di demandare alla Direzione Amministrativa di Ospedale gli ulteriori adempimenti amministrativi di competenza;
5. di pubblicare la presente all'Albo dell'Ente e nel sito internet aziendale alla pagina "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to Dr. Tiziano Zenere)

Il Direttore Sanitario
(App.to Dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to Dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL COMMISSARIO
(F.to digitalmente Giovanni Pavesi)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 29-1-2021 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 29-1-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DELL'UOC AFFARI GENERALI

CONTRATTO

PER CONSULENZE ED ASSISTENZA NUTRIZIONALE

A PAZIENTI ONCOLOGICI

TRA

l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica", di seguito denominata anche "U.L.SS.", con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita IVA n. 02441500242, rappresentata dal Commissario dr. Giovanni Pavesi, (nato a Verona il 10/07/1961 Cod. Fisc. PVS GNN 61L10 L781D);

E

la Fondazione San Bortolo O.N.L.U.S. (di seguito denominata anche "Fondazione"), codice fiscale 95099690240, con sede in Vicenza, Strada Marosticana n.6/8, rappresentata dal Sig. Francesco Scanagatta (nato a Isola Vicentina (VI) il 14/05/1945 Cod. Fisc. SCN FNC 45E14 E354P), nella qualità di Presidente;

PREMESSO CHE

- Il gruppo spontaneo denominato "Amici del 5° Piano", costituita da pazienti, ex-pazienti, familiari ed amici, in carico dell'Unità Operativa Complessa di Oncologia dell'Ospedale San Bortolo, gruppo affiliato alla Fondazione S. Bortolo O.n.l.u.s., ha chiesto all'U.L.SS. n. 8 il rinnovo della collaborazione per realizzare un progetto partecipato, di consulenza e di assistenza nutrizionale di supporto ai pazienti affetti da patologie oncologiche;
- la Fondazione San Bortolo O.N.L.U.S. che da sempre promuove un rapporto di conoscenza e sostegno della realtà dell'U.L.SS., attivando la raccolta di fondi da destinare al miglioramento della qualità dell'assistenza socio-sanitaria erogata al fine di dare vita ad iniziative finalizzate al perseguimento degli obiettivi sociali

ha comunicato, per le vie brevi, la volontà di contribuire concretamente alla realizzazione del progetto in argomento.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONTRATTA E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo – 1 Oggetto

Il presente contratto ha per oggetto la realizzazione di un progetto partecipato tra l'U.L.SS. e la Fondazione, per istituire un'attività di consulenza nutrizionale non aperta al pubblico, bensì limitata ai pazienti assistiti dalla U.O.C. di Oncologia.

Articolo - 2 Obblighzioni dell'U.L.SS.

L'U.L.SS., sulla base di intese operative intercorse, assicura alla Fondazione l'utilizzo, a titolo gratuito, di un ambulatorio situato presso l'U.O.C. di Oncologia per poter effettuare l'attività in argomento.

L'U.L.SS. autorizza il consulente individuato dalla Fondazione all'accesso presso le proprie Strutture/Unità Operative/Servizi per lo svolgimento dell'attività di cui al precedente art. 1.

L'U.L.SS. garantisce la programmazione (prenotazione appuntamenti) della consulenza per il tramite della U.O.C. di Oncologia.

L'U.L.SS. mette a disposizione gli spazi, le attrezzature ed i beni di consumo per l'espletamento dell'attività di cui al precedente art. 1 adottando, vista l'emergenza Sanitaria COVID-19, ove possibile tutte le misure necessarie e ritenute appropriate per il contrasto ed il contenimento del contagio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: limitando i contatti tra le persone, riducendo le occasioni di aggregazione, evitando gli incontri collettivi in situazioni di affollamento in ambienti chiusi privilegiando soluzioni di comunicazione a distanza o, in alternativa, dando disposizioni di rispettare il c.d. " *critero di distanziamento sociale*" tra i presenti).

Articolo - 3 Obblighzioni della Fondazione

Per la realizzazione dell'attività di cui al precedente art. 1, la Fondazione fornirà il consulente, avvalendosi di un nutrizionista specializzato, individuato nel dr. Renato Giaretta quale esperto qualificato per lo svolgimento di tale funzione che opererà con oneri a carico della Fondazione medesima.

Articolo - 4 Modalità di esecuzione

Le consulenze avranno una durata indicativa di 30' cadauna e si terranno di norma un giorno alla settimana:

il giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00

Durante lo svolgimento della consulenza nutrizionale, non è ammessa alcun tipo di prescrizione medica. Eventuali esigenze prescrittive saranno riportate e concordate con il personale medico della U.O.C. di Oncologia.

Articolo - 5 Aspetti assicurativi e di sicurezza

L'U.L.SS., avendo autorizzato il Consulente garantirà la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) secondo il modello di autorizzazione del rischio adottato dall'U.L.SS. medesima.

Ai sensi e agli effetti di cui agli articoli 1228 e 2232 del codice civile, l'U.L.SS. in solido con la Fondazione è responsabile nei confronti degli utenti per le obbligazioni di cui all'art. 1 del presente contratto svolte dal Consulente.

L'U.L.SS. dichiara di aver adottato tutte le misure idonee per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.mi..

Articolo 6 - Trattamento dei dati personali

Con riferimento al D.Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", come novellato dal D. Lgs. n. 101/2018 e al nuovo Regolamento

	(UE) 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo	
	alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera	
	circolazione dei dati personali, destinato alla diretta applicazione in tutti gli Stati	
	membri dell'Unione Europea a decorrere dal 25 maggio 2018, il Titolare del	
	trattamento dei dati relativi all'attività di consulenza è l'ULSS .	
	L'ULSS nomina la Fondazione Responsabile del trattamento dei dati personali,	
	anche sensibili, raccolti nell'espletamento delle attività prestate ai sensi del presente	
	contratto, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività oggetto del	
	presente accordo, entro comunque i fini istituzionali dell'ULSS 6 e nel rispetto della	
	precitata normativa in materia.	
	L'accordo per la nomina avverrà secondo l' <i>addendum</i> allegato (Allegato 1), quale	
	parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
	La Fondazione, in qualità di Responsabile del trattamento, designa il consulente che	
	rilascia le prestazioni sotto la propria autorità, soggetto autorizzato del trattamento ai	
	sensi dell'art. 2-quarterdecies del D.Lgs. n. 101/2018 e fornisce allo stesso istruzioni	
	ad operare nel continuativo rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza,	
	limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della	
	conservazione, integrità e riservatezza di cui all'art. 5, c. 1) del Regolamento	
	Europeo (UE) 2016/679.	
	Restano in capo al Titolare del Trattamento, l'ULSS, gli obblighi di informazione ed	
	acquisizione del consenso verificando scrupolosamente le singole fattispecie in modo	
	da garantire la regolare esecuzione delle procedure previste dagli articoli di legge che	
	regolamentano tali obblighi e, infine, garantire agli interessati l'effettivo esercizio dei	
	diritti previsti dagli artt. 15 al 21 del Regolamento Europeo 2016/679.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali	

vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Articolo – 7 Durata

Il presente contratto ha validità biennale decorrente dal **01/01/2021** al **31/12/2022**.

Un eventuale rinnovo potrà avvenire in seguito ad accordi e/o richiesta scritta di una o entrambe le Parti contraenti.

Articolo – 8 Modificazioni

Le Parti si riservano la facoltà di modificare in corso d'opera il presente contratto qualora variazioni delle condizioni operative dovessero rendere ciò necessario al fine di consentire un migliore raggiungimento degli obiettivi da conseguire o qualora eventuali variazioni si rendessero comunque obbligatorie per legge.

Articolo – 9 Foro competente

Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa scaturire dall'esecuzione del presente contratto. In caso contrario per ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto si individua quale foro competente il Foro di Vicenza.

Articolo 10 - Inadempimento e recesso

Nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in attuazione del presente accordo si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1453 e seguenti del Codice Civile.

Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dal presente accordo prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata PEC o Raccomandata A/R.

Articolo – 11 Registrazione ed imposta di bollo

Il presente accordo:

- è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis, allegato B del D.P.R. del 26

ottobre 1972 n. 642;

- è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma del

D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 a cura ed a spese della parte richiedente.

- è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della Legge

241/1990 e s.m.i.

Articolo 12 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si richiamano le vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Vicenza, _____

per

per

La Fondazione San Bortolo O.n.l.u.s.

l'Azienda U.L.S.S. n. 8 "Berica"

IL PRESIDENTE

IL COMMISSARIO

(Francesco Scanagatta)

(Giovanni Pavesi)

ADDENDUM

AL CONTRATTO PER CONSULENZE ED ASSISTENZA NUTRIZIONALE

A PAZIENTI ONCOLOGICI: NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO

n. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica", di seguito denominata anche "U.L.SS.", con sede

e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita IVA n.

02441500242, rappresentata dal Commissario dr. Giovanni Pavesi, (nato a Verona il

10/07/1961 Cod. Fisc. PVS GNN 61L10 L781D) in qualità di **Titolare del**

trattamento dei dati personali, da essa operato ai sensi del Regolamento UE

(GDPR) 2016/679;

Visto il rapporto contrattuale in essere tra l'Azienda ULSS n. 8 "Berica" e la

Fondazione San Bortolo O.N.L.U.S. (di seguito denominata anche "Fondazione"),

codice fiscale 95099690240, con sede in Vicenza, Strada Marosticana n.6/8,

rappresentata dal Sig. Francesco Scanagatta (nato a Isola Vicentina (VI) il

14/05/1945 Cod. Fisc. SCN FNC 45E14 E354P), relativo all'attività di consulenza

ed assistenza nutrizionale ai pazienti oncologici;

Art. 1 – NOMINA

La "Fondazione" **Responsabile esterno** del trattamento dei dati personali:

✓ di natura comune (es. dati anagrafici)

✓ particolari (come definito dall'art. 9 del GDPR 2016/679/UE)

effettuato nell'ambito dello svolgimento dell'attività sopra descritta prestata per le

finalità di cura.

Tale incarico, in ottemperanza all'articolo 28 del GDPR, dovrà essere espletato in

conformità alle seguenti prescrizioni ed istruzioni impartite dal Titolare:

	✓ trattare i dati in modo lecito, secondo correttezza e nel pieno rispetto della	
	vigente normativa (nazionale ed europea) in materia di privacy;	
	✓ trattare i dati personali, anche di natura sensibile e giudiziaria dei pazienti o di	
	altri interessati (c.d. <i>“particolari categorie di dati”</i> ai sensi dell’art. 9 del	
	GDPR) esclusivamente per le finalità previste dal contratto o dalla convenzione	
	stipulata con la U.L.SS. n. 6 e ottemperando, in ogni fase dell’attività, ai principi	
	di necessità, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità per le quali i dati	
	sono trattati (articolo 5 del GDPR);	
	✓ attuare i principi e le misure in materia di sicurezza imposte dalla normativa	
	vigente in materia di privacy, idonei a prevenire, ridurre e/o evitare operazioni	
	di comunicazione o diffusione dei dati non consentite, il rischio di distruzione o	
	perdita, anche accidentale, il rischio di accesso non autorizzato o di trattamento	
	non autorizzato o non conforme alle finalità della raccolta;	
	✓ adottare, secondo la propria organizzazione interna, misure tecniche ed	
	organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nei	
	termini di cui all’articolo 32 del Regolamento Europeo 2016/679 rubricato	
	“Sicurezza del trattamento”;	
	✓ nominare, al loro interno, i soggetti autorizzati/incaricati del trattamento,	
	impartendo loro tutte le necessarie istruzioni finalizzate a garantire, da parte	
	degli stessi, un adeguato obbligo legale di riservatezza;	
	✓ specificare, su richiesta del Titolare, i luoghi dove fisicamente avviene il	
	trattamento dei dati e su quali supporti e le misure minime di sicurezza adottate	
	per garantire la riservatezza e la protezione dei dati personali trattati.	
	✓ assistere, per quanto di competenza e nella misura in cui ciò sia possibile, il	
	Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli	

	da 32 a 36 del Regolamento Europeo (<i>sicurezza del trattamento dei dati</i>	
	<i>personali, notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo,</i>	
	<i>comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato), tenendo</i>	
	conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del	
	responsabile del trattamento;	
	✓ mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni	
	necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al già citato articolo 28	
	del Regolamento Europeo e consentire e contribuire alle attività di revisione,	
	comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare del trattamento o da un altro	
	soggetto da questi incaricato.	
	✓ consentire al Titolare di disporre, a propria cura e spese, eventuali verifiche a	
	campione o specifiche attività di <i>audit</i> in ambito di protezione dei dati personali	
	e sicurezza, avvalendosi di personale incaricato a tale scopo, presso le sedi del	
	Responsabile medesimo.	
	✓ comunicare all'Azienda il nominativo ed i recapiti di contatto del proprio	
	responsabile della protezione dei dati (RPD), se designato ai sensi degli artt. 37	
	e ss. del GDPR;	
	✓ in caso di violazione dei dati personali (<i>Data Breach</i>): informare	
	tempestivamente il Titolare e fornirgli assistenza per far fronte alle violazioni e	
	attuare ogni conseguente azione prevista dalla normativa nazionale ed europea	
	vigente in materia;	
	Art. 2 - Durata e cessazione del trattamento	
	La presente nomina ha la medesima durata ed efficacia del contratto stipulato con	
	l'ULSS nei termini in premessa menzionati e, pertanto, cesserà al momento dello	
	scioglimento del vincolo contrattuale. Il trattamento, pertanto, deve avere una durata	

	non superiore a quella necessaria agli scopi per i quali i dati personali sono stati	
	raccolti e tali dati devono essere conservati nei sistemi e nelle banche dati del	
	Responsabile in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un	
	periodo di tempo non superiore a quello in precedenza indicato.	
	A seguito della cessazione del trattamento affidato al Responsabile esterno o nei casi	
	di cui al comma precedente, qualsiasi ne sia la causa, il Responsabile esterno sarà	
	tenuto, a scelta del Titolare e sulla base delle istruzioni dallo stesso impartite, a	
	restituire al Titolare i dati personali trattati, oppure a provvedere alla loro integrale	
	distruzione, salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di	
	legge e/o altre finalità (contabili, fiscali, ecc.) o il caso in cui si verifichino	
	circostanze autonome e ulteriori che giustifichino la continuazione del trattamento	
	dei dati da parte del Responsabile, con modalità limitate e per il periodo di tempo a	
	ciò strettamente necessario.	
	Art. 3 - Responsabilità per violazione del presente accordo	
	Il Responsabile esterno, con l'accettazione della presente nomina, si impegna a	
	mantenere indenne il Titolare da qualsiasi responsabilità, danno, incluse le spese	
	legali, o altro onere che possa derivare da pretese, azioni o procedimenti avanzati da	
	terzi a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di	
	trattamento dei dati personali che sia imputabile a fatto, comportamento o omissione	
	del Responsabile esterno (o di suoi dipendenti e/o collaboratori), ivi incluse le	
	eventuali sanzioni che dovessero essere applicate ai sensi del GDPR.	
	Il Responsabile esterno si impegna a comunicare prontamente al Titolare eventuali	
	situazioni sopravvenute che, per il mutare delle conoscenze acquisite in base al	
	progresso tecnico o per qualsiasi altra ragione, possano incidere sulla propria	
	idoneità allo svolgimento dell'incarico.	

Art. 4 - Accordo relativo al trasferimento dei dati all'estero

Il Responsabile esterno si impegna a limitare gli ambiti di circolazione e trattamento dei dati personali (es. memorizzazione, archiviazione e conservazione dei dati sui propri server o in cloud) ai Paesi facenti parte dell'Unione Europea, con espresso divieto di trasferirli in paesi extra UE che non garantiscano (o in assenza di) un livello adeguato di tutela, ovvero, in assenza di strumenti di tutela previsti dal GDPR (Paese terzo giudicato adeguato dalla Commissione europea, BCR di gruppo, clausole contrattuali modello, etc.).

Il Responsabile esterno, pertanto, non potrà trasferire o effettuare il trattamento dei dati personali dell'U.L.SS. al di fuori dell'Unione Europea, in assenza di autorizzazione scritta dell'U.L.SS..

Qualora l'U.L.SS. rilasci l'autorizzazione (di cui al presente paragrafo) e venga pertanto effettuato un trasferimento dei dati personali dell'U.L.SS. al di fuori dell'Unione Europea, tale trasferimento dovrà rispettare rigorosamente quanto disposto dal GDPR in materia.

Resta inteso tra le Parti che il Responsabile esterno dovrà garantire che i metodi di trasferimento impiegati, ivi inclusa la conformità alle clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea e sulla base dei presupposti indicati nella medesima decisione, consentano il mantenimento di costanti e documentabili standard di validità per tutta la durata del presente Contratto.

Il Responsabile esterno è obbligato a comunicare immediatamente all'U.L.SS. il verificarsi di una delle seguenti fattispecie:

(a) mancato rispetto delle clausole contrattuali standard di cui sopra, oppure

(b) qualsiasi modifica della metodologia e delle finalità trasferimento dei dati personali dell'Azienda all'estero.

Letto, approvato e sottoscritto.

Vicenza, _____

per il Titolare

per il Responsabile esterno

l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica"

La Fondazione San Bortolo O.n.l.u.s.

IL COMMISSARIO

IL PRESIDENTE

(Giovanni Pavesi)

(Francesco Scanagatta)